Gestione illecita o abbandono di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2026, n. 39354 - Liberati, pres.; Battistini, est.; di Nardo, P.M. (conf.) - Ro.Da. ed a.. ric.
(Dichiara inammissibile Trib. Catania 14 aprile 2025)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di rifiuti non autorizzata - Reato di illecita gestione - Abbandono di rifiuti - Distinzione -Assoluta occasionalità - *Minimum* di organizzazione - Raccolta e trasporto di rifiuti - Reato istantaneo - Irrilevanza della qualifica soggettiva dell'agente - Privato cittadino - Rifiuti domestici - Sgombero di abitazione - Area naturale protetta.

(Omissis)

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha condannato Ro.Da. e Ro.Da. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda ciascuno.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in otto motivi di impugnazione per Ro.Da. e in sette motivi di impugnazione per Ro.Da. Con ordinanza della Corte di appello di Catania del 16 giugno 2026 gli appelli sono stati qualificati, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorsi per cassazione.
3. Ricorso per Ro.Da.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio dell'imputato. Deduce che la Procura della Repubblica, due giorni dopo il deposito della richiesta di interrogatorio dell'indagato, ha emesso decreto di citazione a giudizio in violazione dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. e del diritto di difesa; il Tribunale ha rigettato l'eccezione, rilevando che il timbro di deposito del decreto di citazione fosse successivo alla data di rinuncia dell'atto istruttorio; la redazione ed emissione del decreto di citazione a giudizio in data successiva alla richiesta di interrogatorio e prima che quest'ultimo fosse svolto appare sintomatica del disinteresse della pubblica accusa ad ascoltare e accertare le ragioni e difese dell'indagato.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'insussistenza del reato contestato e difetto di prova sulla responsabilità. Deduce che il Tribunale ha omesso di spiegare in maniera chiara e circostanziata come la consumazione del reato possa riferirsi agli imputati; vi è difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità dello smaltimento dei rifiuti agli imputati; Ro.Da. non avrebbe potuto realizzare la condotta, poiché residente in C dal 2011; il Tribunale ha disatteso le risultanze dibattimentali relative alla Fi.Gr., moglie di Ro.Au., cui si riferivano i rifiuti, rimasta estranea al processo e non indagata; è emerso anche lo scenario che autore dello smaltimento fosse il padrone di casa; il contratto di locazione era scaduto e non risulta proroga; il contesto probatorio difetta di prova logica, idonea e diretta a ritenere gli imputati responsabili del reato loro ascritto.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della perquisizione al domicilio di Ro.Au.. Deduce che la perquisizione o sopralluogo dell'abitazione di Ro.Au., subito dopo il rinvenimento dei rifiuti, risulta illegittimo perché non autorizzato dall'A.G. e convalidato dal pubblico ministero; tale atto, per stessa ammissione della polizia giudiziaria, non ha fornito alcun tipo di riscontro all'attività investigativa, in quanto il garage risultava svuotato; non sussisteva urgenza tale da giustificare l'attività investigativa; non è stata redatta alcuna annotazione di servizio; le dichiarazioni del teste Sc. della polizia giudiziaria in riferimento all'attività svolta sono inutilizzabili, perché frutto di attività investigativa irregolare e illegittima.
3.4 Con il quarto motivo lamenta illegittima dosimetria della pena. Deduce che la pena di Euro 10.000,00 di ammenda è sproporzionata e che non è dato sapere cosa ha indotto il Tribunale a quantificare in tali termini la pena inflitta.
3.5 Con il quinto motivo lamenta omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che il Tribunale ha omesso di spiegare non solo le ragioni processuali del diniego, ma anche quali siano i presupposti soggettivi attinenti agli imputati, tali da non renderli meritevoli della concessione di tali attenuanti.
3.6. Con il sesto motivo lamenta errata qualificazione giuridica del fatto. Deduce che il fatto andava sussunto nell'ipotesi prevista dall'art. 255 del T.U.A; il fatto come descritto e per le caratteristiche soggettive e oggettive emerse in dibattimento, già note sin dalle indagini preliminari, mostra come gli imputati abbiano agito da soggetti privati e non da azienda o impresa e che la loro condotta sia occasionale e di tipo domestico, non reiterata nel tempo, né inserita in contesto imprenditoriale; i rifiuti non pericolosi rinvenuti rientrano nello sgombero di mobilia e suppellettili di ambito domestico, di dimensione inferiore ai 5 me.
3.7 Con il settimo motivo di ricorso lamenta denegata concessione della sospensione condizionale della pena. Deduce che Ro.Da. è incensurato e Ro.Da. ha un precedente penale risalente a oltre quindici anni fa per reato di indole differente da quello per cui è stata pronunciata condanna; difetta la motivazione del diniego del beneficio.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

3.8 Con l'ottavo motivo di ricorso lamenta denegato riconoscimento della tenuità dei fatto. Deduce che il materiale rinvenuto fosse inferiore a 5 me di rifiuti non pericolosi e che, al netto dei precedenti motivi di gravame, non può sfuggire l'applicabilità al fatto dell'art. 131 -bis cod. pen.; tale eventualità è stata totalmente disattesa da Tribunale, senza motivazione.
4. Per Ro.Da. con i motivi di impugnazione sono state formulate le medesime censure proposte con i motivi di impugnazione per Ro.Da., a eccezione del primo motivo riguardante l'omesso interrogatorio.

DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Occorre premettere che, come sollecitato dal ricorrente nella memoria difensiva, deve verificarsi il contenuto di tutti i motivi di impugnazione alla luce dell'art. 606 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla loro qualifica formale.
3. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di Ro.Da. è manifestamente infondato.
L'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (ex plurimis, Sez. 1, n. 30358 del 03/07/2025, Sitariu, Rv. 288483 - 01). Deve, inoltre, rammentarsi che il decreto di citazione a giudizio, pur privo della firma dell'ausiliario attestante il deposito dell'atto, è atto giuridicamente esistente (Sez. 3, n. 18796 del 20/04/2006, Harrada, Rv. 234332 - 01; si richiama anche Sez. 4, n. 21893 del 18/05/2022, Achaache, Rv. 283446 - 01, con la quale è stato affermato che la sottoscrizione dell'ausiliario ha la funzione di certificare la data dell'atto e che in assenza della sottoscrizione la data può inferirsi dalla notificazione del decreto all'imputato).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nell'esporre la censura relativa all'omesso interrogatorio il ricorrente ha fatto anche espresso riferimento all'intervenuta rinuncia all'interrogatorio. Con considerazione in diritto possibile nel presente giudizio, assorbente di ogni deduzione difensiva, appare evidente che il ricorrente, ai sensi dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non ha interesse a dolersi ex post del mancato esercizio di una facoltà a cui egli stesso ha rinunciato (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Pacilli, Rv. 279474 - 01).
4. Il secondo motivo di ricorso per Ro.Da. e terzo motivo per Ro.Da., sono manifestamente infondati.
I ricorrenti lamentano nullità della perquisizione del garage.
Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria in tale immobile, ove un tempo erano state riposte le cose oggetto della condotta, ha consentito di rinvenire solo qualche vecchio mobile. Rilevato che nel passo della testimonianza del teste Sc., appartenente alla polizia giudiziaria, riportato nei ricorsi, si legge che si è trattato di un sopralluogo e non di una perquisizione, deve ritenersi che si tratti di attività investigativa che non richiede specifica autorizzazione o convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Inoltre, appare del tutto irrilevante che non sia stata redatta una specifica annotazione relativa a tale attività, posto che gli stessi ricorrenti riconoscono che il relativo esito non ha fornito elementi rilevanti ai fini della decisione, poiché l'immobile risultava svuotato e non è stato reperito alcun documento attestante il trasloco.
5. Il quarto, sesto e settimo motivo per Ro.Da. e il quinto, settimo e ottavo motivo per Ro.Da. possono trattarsi congiuntamente stante la natura delle questioni poste e devono ritenersi inammissibili.
I ricorrenti lamentano omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si tratta di censure inammissibili poiché dall'esame del verbale di udienza del 14 aprile 2025, richiamato anche nella sentenza impugnata quanto alle conclusioni rassegnate dalle partì, risulta richiesta la sola assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.
6. I motivi con i quali si lamenta insussistenza del fatto, difetto di prova della responsabilità (primo per Ro.Da.; secondo per Ro.Da.) e l'erronea definizione giuridica del fatto (quinto per Ro.Da.; sesto per Ro.Da.), da esaminarsi congiuntamente stante il collegamento tra le questioni proposte, sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che nell'imputazione risulta contestata "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" prevista dall'art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che i rifiuti, costituiti, nella specie, da "abiti, documentazione corrispondenza varia, album fotografici, parti di mobili, sacchi inerti, targhe di premiazioni sportive, ecc.", venivano "lasciati" dagli imputati in area posta all'interno della Riserva Naturale Oasi del Simeto in C, ove sono stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria, e che si trattava degli oggetti presenti nell'abitazione dei genitori dei predetti, Ro.Au. e Fi.Gr., lasciata dopo il decesso del primo. Il Tribunale ha anche osservato che la materia dei rifiuti è regolamentata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale sanziona la gestione incontrollata dei rifiuti, che l'art. 256, comma 1, del predetto D.Lgs. sanziona la condotta di chi effettua un'attività, tra le altre, di raccolta e trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione prescritte dalla legge e che gli imputati, lasciando i sopra indicati rifiuti, "hanno certamente integrato la fattispecie criminosa loro contesta".
Ciò posto, ritiene la Corte che la motivazione relativa alla ricostruzione del fatto non sia viziata e che, in particolare, non sia manifestamente illogica l'attribuzione della condotta delittuosa agli imputati quali soggetti che, per il legame familiare con i genitori, di cui uno defunto, avevano interesse a liberarsi di quanto contenuto nell'abitazione dei predetti, ormai non

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

più abitata. Tutte le considerazioni difensive con le quali si sostiene che sia maggiormente plausibile che la condotta sia stata realizzata dalla madre degli imputati o dal proprietario dell'abitazione, che Ro.Da. non avrebbe potuto compiere la condotta in ragione del luogo di residenza e che il contratto di locazione fosse scaduto e non prorogato, sono finalizzate a una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità.
Non può accogliersi la richiesta di riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 relativo alla condotta di abbandono dei rifiuti.
Come è noto, l'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006 sanziona l'attività, da chiunque effettuata, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. L'art. 255 del predetto D.Lgs., nel testo vigente all'epoca del fatto oggetto del presente procedimento, punisce, quale illecito amministrativo, tra l'altro, l'abbandono di rifiuti.
Occorre, innanzitutto, osservare che il richiamo all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 presente nella seconda pagina della sentenza impugnata è frutto di mera imprecisione. Ciò si desume dalla circostanza che il suindicato riferimento normativo è stato menzionato laddove il Tribunale ha dato atto della contestazione risultante dal decreto di citazione a giudizio che però, come sopra osservato, riporta l'art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, nella parte motiva, come già rilevato, il Tribunale ha esplicitamente affermato che la condotta degli imputati integra la fattispecie loro contestata.
Deve, poi, rammentarsi che in considerazione della natura di illecito istantaneo della suindicata contravvenzione anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste è idonea a consentirne il perfezionamento. La disposizione, tuttavia, richiede che si tratti di un'attività di "gestione" di rifiuti, dalla quale deve ritenersi esclusa l'"assoluta occasionalità" (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375 - 01). Questa Corte ha precisato che per l'integrazione del reato in argomento non rileva la qualifica soggettiva dell'agente, ma la concreta attività realizzata in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Si è, dunque, affermato che ove ('"attività" posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa, integra, al di fuori dell'ipotesi di assoluta occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva quando sia svolta in assenza del prescritto titolo abilitativo (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836 - 01). Questa Corte ha anche evidenziato che la rilevanza dell'"assoluta occasionali" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da un'arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale che, punendo Inattività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall'ambito di rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea.
Pertanto, per escludere la rilevanza penale della condotta e ritenere il solo abbandono dei rifiuti è necessario che non sia ravvisabile alcuna attività di "gestione", circostanza che è esclusa non già nel caso di condotta caratterizzata da mera "occasionalità", bensì da "assoluta occasionalità".
Nel caso in esame si è al di fuori del caso dell'"assoluta occasionalità", poiché dalla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata emerge, pur in difetto di specifiche indicazioni relative al volume dei rifiuti (il dato quantitativo indicato nell'appello non risulta dal testo della decisione), che si è provveduto allo sgombero di un'intera abitazione e che, dunque, la condotta ha riguardato un quantitativo di rifiuti che non può ritenersi modesto. Inoltre, tale attività presuppone, logicamente, un minimum di organizzazione, consistente nella raccolta dei rifiuti e nel successivo trasporto con un mezzo adeguato, sicché il Tribunale, dopo aver rilevato che la norma sanziona anche tali attività, ha correttamente ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, integrato l'illecito contestato.
7. Il terzo motivo di ricorso per Ro.Da. e il quarto motivo per Ro.Da. sono manifestamente infondati.
La pena dell'ammenda, alternativa all'arresto, prevista per il reato in argomento, come anche evidenziato dai ricorrenti, è quella da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00. Nel caso in esame è stata inflitta a ciascuno dei ricorrenti, "valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p.", la pena di Euro 10.000,00 di ammenda. La censura dell'omessa motivazione non tiene conto del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto del minimo edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).
6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

(Omissis)

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it